



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6842

Seduta del 02/08/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

OTTEMPERANZA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1407 DEL 17 GIUGNO 2015 CONFERMATA DAL CONSIGLIO DI STATO CON SENTENZA N. 6578 DEL 21 NOVEMBRE 2018 – ATEG7 DEL PIANO CAVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 2006/2016 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. 166 del 16 maggio 2006 con la quale è stato approvato il Piano Cave 2006-2016 dell'allora Provincia di Milano (oggi Città Metropolitana di Milano) – settori merceologici della sabbia-ghiaia e dell'argilla;

DATO ATTO che il Comune di Vanzago ha impugnato avanti al TAR della Lombardia Sez. Milano la suddetta delibera del Consiglio regionale n. 166 del 16 maggio 2006, affinché venissero stralciate dall'ambito territoriale estrattivo denominato ATEg7, ricadente nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago, le aree ricadenti nel proprio territorio;

DATO ATTO, altresì, che con riferimento al suddetto ambito territoriale estrattivo ATEg7, ed a seguito del ricorso di cui al punto precedente si è sviluppato un complesso contenzioso del cui iter si riportano i principali passaggi:

- Sentenza TAR MI n. 5177 del 27/11/2009: respinge il ricorso presentato dal Comune di Vanzago volto a stralciare dall'ambito territoriale estrattivo denominato ATEg7 le aree ricadenti nel proprio territorio, e conferma il perimetro dell'ATEg7 approvato dalla Regione Lombardia;
- Sentenza C.d.S. n. 3473 del 13/06/2012: in riforma della sentenza TAR MI n. 5177/2009, il Consiglio di Stato annulla il piano cave della Città Metropolitana di Milano limitatamente all'inserimento nell'ATEg7 dell'area in ampliamento nel comune di Vanzago, la cui estensione veniva così limitata al Comune di Pregnana Milanese. I giudici hanno accertato la violazione del principio della partecipazione effettiva e della difesa procedimentale in quanto l'ampliamento dell'area ATEg7 – considerato modifica sostanziale – è stato effettuato in sede di approvazione consiliare senza rimessione degli atti alla Provincia di Milano;
- 6 luglio 2012: la società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C., chiede alla Regione di ottemperare alla Sentenza C.d.S. n. 3473 del 13/06/2012 sopra richiamata, reinserendo l'area sita in comune di Vanzago e chiedendo parere al relativo comune;
- 20 novembre 2012: Regione Lombardia avvia il procedimento di valutazione per il reinserimento di dette aree nel piano cave della Città Metropolitana di Milano;
- D.G.R. X/992 del 29 novembre 2013 (approvata dal Consiglio regionale con D.C.R. X/343 del 25/03/2014): Regione Lombardia ottempera alla Sentenza C.d.S. 3473/2012, disponendo lo stralcio dell'area in Comune di Vanzago dall'ATEg7;
- Sentenza TAR MI n. 1407 del 17 giugno 2015: Il tribunale di Milano accoglie il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ricorso proposto da Eredi di Bellasio S.n.c., limitatamente alla possibilità di disporre delle aree site nella zona Ovest del comune di Vanzago non tanto per l'escavazione delle stesse, quanto per adibirle al solo stoccaggio del materiale estratto, senza incremento del volume estraibile; tale sentenza fa salva l'Ordinanza del Tribunale di Rho n. 2/2009 del 23/11/2009 con la quale è stato imposto alla società ricorrente il divieto di svolgimento dell'attività estrattiva in tutta l'area situata a distanza di 150 mt dai confini abitativi della Cascina Agri situata all'interno dell'ambito estrattivo di che trattasi. La sentenza TAR MI n. 1407/2015 non è stata appellata ed è passata in giudicato;

- D.G.R. 4795 del 08 febbraio 2016: Regione Lombardia ha disposto l'ottemperanza alla sentenza n. 1407/2015, reinserendo nell'ATEg7 l'area in comune di Vanzago, come area per lo svolgimento di attività di stoccaggio materiali, senza incremento del volume estraibile e, allo stesso tempo, salvaguardando l'area inibita con ordinanza cautelare del Tribunale di Rho;
- Sentenza TAR MI n. 2125 del 10 novembre 2017: Il tribunale amministrativo di Milano accoglie il ricorso presentato dal Comune di Vanzago contro la D.G.R. 4795 del 08 febbraio 2016 sopra richiamata, annullando la stessa poiché *".... l'ottemperanza alla citata sentenza [sentenza TAR MI n. 1407/2015] non appare come un'attività strettamente vincolata, dovendo invece la competente autorità amministrativa (vale a dire il Consiglio Regionale, titolare del potere di approvazione del piano cave), valutare motivatamente ed adeguatamente la richiesta della società proprietaria dell'area di destinarla all'attività di deposito del materiale scavato" e, quindi, "... non può attribuirsi alla Giunta alcuna competenza nell'esecuzione del giudicato, laddove quest'ultimo implica invece l'esercizio di prerogative discrezionali di pianificazione, riservate dalla legge al Consiglio Regionale"*;-
- Sentenza C.d.S. n. 6578 del 21 novembre 2018: Il Consiglio di Stato respinge l'appello presentato dalla società ricorrente e conferma, pertanto, la sentenza TAR MI n. 2125 del 10 novembre 2017; la sentenza C.d.S. n. 6578/2018 è passata in giudicato;

DATO ATTO, altresì, che in data 28/12/2018 (nota in atti regionali al n. T1.2019.0000345 del 9 gennaio 2019) la società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C. ha richiesto alla Regione Lombardia di ottemperare alla Sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza n. 2125 del 10 novembre 2017, confermata con sentenza del C.d.S. n. 6578 del 21 novembre 2018;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11/2019 del 14 marzo 2019, con la quale è stata adottata, ai sensi del citato art. 7 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, la proposta di nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano, relativo al settore merceologico della sabbia e ghiaia;

DATO ATTO che la Città Metropolitana di Milano con la proposta di nuovo piano cave di cui sopra ha:

- individuato l'ambito estrattivo oggetto di contenzioso come cava di recupero denominata "Rg13";
- confermato l'estensione areale dell'ambito al solo Comune di Pregnana Milanese;
- dettato ulteriori indirizzi, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, per la definizione dei procedimenti in istruttoria e dei provvedimenti in corso con scadenza al 30 giugno 2019; in sintesi è stata data la possibilità:
 - ✓ di prorogare, su istanza di parte e fino a un massimo di due anni, i termini di scadenza delle autorizzazioni in corso che non siano in contrasto con la proposta del Piano cave adottata, sia per l'escavazione, previa verifica dei volumi residui, sia per l'inadempimento degli obblighi di recupero ambientale;
 - ✓ di consentire la presentazione entro il 30/6/2019, termine di validità del piano cave approvato con DCR n. 166 del 16 maggio 2006, di nuove istanze che non siano in contrasto con la proposta del Piano cave adottata, fatto salvo che l'istruttoria verrà sospesa fino alla definitiva approvazione regionale del Piano cave per la successiva verifica della coerenza delle stesse con la pianificazione definitiva;

VISTA la nota della Città Metropolitana di Milano del 18 marzo 2019, acquisita al protocollo regionale al n. T1.2019.009473 del 18/03/2019, con la quale è stata trasmessa la proposta del nuovo Piano Cave ai fini dell'approvazione dello stesso da parte degli uffici regionali competenti;

RICHIAMATE le note regionali n. T1.2021.0003086 del 11/01/2021 e n. T1.2021.0089696 del 28/09/2021 dirette alla Società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C., con le quali, anche a seguito di riunioni intercorse tra gli uffici di Regione Lombardia e la medesima Società, veniva comunicato a quest'ultima che *"l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato Consiglio di Stato N. 6578/2018, non potrà prescindere dalle considerazioni istruttorie emerse dalle valutazioni tecnico/ambientali del sito di che trattasi nell'ambito del*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

procedimento di approvazione del Piano Cave adottato dalla Città Metropolitana di Milano . . “;

CONSIDERATO, al riguardo, che, come stabilito dalla sentenza TAR MI n. 2125 del 10 novembre 2017 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6578 del 21 novembre 2018) l'autorità amministrativa competente all'ottemperanza della citata sentenza n. 1407 del 17 giugno 2015, è il Consiglio Regionale, titolare del potere di approvazione del piano cave, dovendosi valutare motivatamente ed adeguatamente la richiesta della società proprietaria dell'area di destinarla all'attività di deposito del materiale scavato;

RICHIAMATA, quindi, la DGR XI/ 4879 del 14/06/2021 con la quale veniva trasmesso al Consiglio regionale la proposta di nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano - settore merceologico della sabbia e ghiaia – ai fini della relativa approvazione;

EVIDENZIATO che l'istruttoria regionale condotta con il supporto del Comitato Cave, confermava lo stralcio delle aree ricadenti nel territorio di Vanzago *in quanto, come dettagliatamente riportato nella citata DGR 4879/2021, è stato valutato che non sussistessero elementi che potessero determinare il superamento dei rilievi ambientali già evidenziati nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano Cave adottato dalla Città Metropolitana di Milano e che l'area ricadente nel territorio di Vanzago non è funzionale all'attività estrattiva;*

RILEVATO che nel corso dell'iter istruttorio svoltosi in Commissione Consiliare VI “Ambiente e Protezione Civile” la Società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C. presentava le proprie osservazioni con le quali, in merito al contenzioso tra le parti ed in merito alla sentenza del TAR Lombardia N. 1407 del 17 giugno 2015, evidenziava anche che *“Tale sentenza è tuttora efficace e meritevole di esecuzione, in quanto vincolante per le parti coinvolte (tra le quali vi è in primis la Regione Lombardia e, in particolare, codesto Consiglio) e, pertanto, la si allega alla presente sub.doc.4, affinché codesto Consiglio possa tenerne congruamente conto nelle proprie determinazioni in sede di approvazione definitiva della Proposta di Piano”;*

VISTA la DCR XI/2501 del 28/06/2022 di approvazione del nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano – Settore merceologico della sabbia e ghiaia ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 che per l'area estrattiva di che trattasi ha confermato la previsione di una cava di recupero (R13 ex ATEg7)



Regione Lombardia

LA GIUNTA

confermandone l'estensione al solo Comune di Pregnana Milanese;

RITENUTO di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale ai fini dell'ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia n. 1407 del 17 giugno 2015, nel rispetto dell'esercizio delle prerogative discrezionali di pianificazione, riservate dalla legge al Consiglio stesso, perché sia effettuata una valutazione motivata ed adeguata della richiesta della società proprietaria dell'area di destinarla all'attività di deposito del materiale scavato, così come disposto dalla Sentenza TAR MI n. 2125 del 10 novembre 2017 (confermata dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 6578 del 21 novembre 2018) sulla base delle risultanze dell'istruttoria già condotta per l'approvazione del nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano– Settore merceologico della sabbia e ghiaia e delle relative motivazioni riportate nella DCR XI/2501 del 28 giugno 2022;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale ai fini dell'ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 1407 del 17 giugno 2015, affinché possa effettuare una valutazione motivata ed adeguata della richiesta della società proprietaria dell'area di destinare la stessa all'attività di deposito del materiale scavato, così come disposto dalla Sentenza TAR MI n. 2125 del 10 novembre 2017 (confermata dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 6578 del 21 novembre 2018) e sulla base dell'istruttoria già condotta per l'approvazione del nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano – Settore merceologico della sabbia e ghiaia e delle relative motivazioni riportate nella DCR XI/2501 del 28 giugno 2022.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge